AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49 CPA

In ottemperanza dell'ordinanza collegiale del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I Bis, n. 5417/2021, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 2414/2021.

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, <u>avv.claudiacaradonna@pec.it</u>, fax 091344483), nella qualità di difensore del Sig. **Lo Iacono Enrico** nato a Mistretta (ME) l'11.11.1999 (C.F. LCNNRC99S11F251D), nel giudizio

CONTRO

il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Pennisi Federico (non costituito in giudizio)

PROVVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

1) INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INSERITI NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO:

Controinteressati sono tutti coloro i quali risultano inseriti nella graduatoria finale di merito di merito del "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale" di cui al bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, relativa ai candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.), già depositata in atti di causa e che SI ALLEGA AL PRESENTE AVVISO.

- 2) L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA è il TAR LAZIO sede di Roma Sez. I bis;
- 3) II <u>NUMERO DI R.G.</u> è il 2414/2021 Reg. Ric.

4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE:

- giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 385538/2-11 del 5 febbraio 2021 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale" poichè gli è stata riscontrata la seguente diagnosi «-OMISSIS-)»;
- graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, **D.M. 4 giugno 2014** adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" con riguardo alla "lettera V) apparato

locomotore" della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità al punto «-OMISSIS-)» (Rubricato "«-OMISSIS-)»") la "«-OMISSIS-)»";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, **D.M. 4 giugno 2014** adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" con riguardo al "«-OMISSIS-)»" della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente «-OMISSIS-)» alla "«-OMISSIS-)»";
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, art. 10, comma 6, lett b) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 4", nonché "da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere";
- ove occorra e per quanto di ragione, art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";
- ove occorra e per quanto di ragione, le "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale" pubblicate nella G.U.R.I. 4ª serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020;
- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

5) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON L'ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI

Con atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti notificato al Ministero della difesa, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, alla Commissione per gli accertamenti psico-fisici ed al Sig. Pennisi Federico (non costituitosi in giudizio) ulteriormente si chiedeva l'annullamento previa adozione delle misure cautelari degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti atti:

- decreto del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, allegata al verbale n. 81 del 18 marzo 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27.03.2021, pubblicato il 29.03.2021 (n. 164/11-2 CC di prot.), nella parte in cui

pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente.

6) SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE

In via riassuntiva si rammenta che il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL'INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSUNZIONE, DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE TECNICHE ALLEGATE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA DIFESA 4 GIUGNO 2014 - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 4, TERZO PERIODO, NONCHÉ COMMA 1 E COMMA 6, LETT B), DEL BANDO DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 181, COMMA 1, LETTERA B), E DELL'ART. 640 DEL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90 DEL 15 MARZO 2010 - ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ.

Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione poichè era stato giudicato "inidoneo", con profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto «ha riportato il coefficiente_ 4_ nell'apparato «-OMISSIS-)» poichè gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: «-OMISSIS-)».

Ed invero tale inidoneità si poneva in evidente contrasto con la valutazione positiva rilasciata dalla struttura ospedaliera militare, comprovante il possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato del ricorrente, la quale è stata resa alla luce delle prescrizioni di cui al D.M. 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", e, come tale, identica rispetto a quella richiesta al fine dello svolgimento del servizio militare de quo, la quale trova necessariamente applicazione sia per l'impiego nell'Esercito Italiano che nell'Arma dei Carabinieri, forze armate queste appartenenti entrambe al Ministero della Difesa.

Peraltro, il ricorrente rilevava che l'inattendibilità della misurazione effettuata in sede concorsuale era altresì confermata dagli esiti degli esami radiologici ai quali lo stesso si era sottoposto presso una struttura sanitaria pubblica. Tali indagini radiologiche hanno, infatti, consentito di scongiurare la presenza di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 4, TERZO PERIODO DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ISTRUTTORIA CARENTE, INCOMPLETA ED INSUFFICIENTE - INGIUSTIZIA MANIFESTA - ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Oltre a quanto rilevato con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava poi che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici era viziato altresì da eccesso di potere per carenza di motivazione, nonché per istruttoria carente, incompleta ed insufficiente.

Ed invero, nonostante il ricorrente in sede di accertamenti psico-fisici fosse stato sospeso e riconvocato, al fine di valutare adeguatamente la sussistenza della «-OMISSIS-)», e gli fossero stati prescritti degli accurati esami radiologici, lo stesso è stato dichiarato inidoneo, senza che la Commissione specificasse nulla in ordine alle modalità con cui è stata effettuata nello specifico la

misurazione e, cosa ancor più grave e rilevante ai fini della illegittimità del giudizio di inidoneità, senza esporre alcun elemento valido a spiegare l'esito opposto o, comunque, diverso rispetto agli esami radiologici («-OMISSIS-)» che loro stessi avevano prescritto come necessari nel provvedimento di sospensione e riconvocazione del ricorrente, ai fini della valutazione della condizione sanitaria.

7) <u>SINTESI DEI MOTIVI DELL'ATTO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G.</u> <u>2414/2021</u>

In via riassuntiva si rammenta che nell'atto di integrazione del contraddittorio e motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 2414/2021, si riproponeva integralmente il motivo di diritto indicato nel ricorso principale, gravando la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.

Infine, all'esito dell'udienza del 7 maggio 2021, il T.A.R. del Lazio-Roma, Sez. I Bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 5417/2021 pubblicata il 10 maggio 2021, disponeva "l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito del "Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale" di cui al bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il N. 02414/2021 REG.RIC. numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati"; Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici)"

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio - Roma del 10 maggio 2021 n. 5417, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Palermo, 14 maggio 2021

Avv. Claudia Caradonna

Si allegano:

- Graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contenente l'indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti (controinteressati);

- Ordinanza della Sezione Prima Bis del Tar Lazio - Roma, del 10 maggio 2021, n. 5417.